

COMUNE DI OSINI

PROVINCIA DI NUORO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 21 del
19/09/2020

OGGETTO: Parere sulla determinazione Settore Servizi Generali del 18/05/2020 n. 144 avente ad oggetto "costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2020."

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di settembre l'organo di revisione economico finanziaria prende in esame la determinazione n. 144 del 18/05/2020 Settore Servizi Generali avente ad oggetto: "costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2020";

Premesso che

- con deliberazione n. 31 del 23/12/2019 il C.C. ha approvato il DUP 2020/2022;
- con deliberazione n. 35 del 23/12/2019 il C.C. ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Visto lo statuto;

Vista la documentazione dell'Ente;

Esaminata la determinazione del Settore Servizi Generali 18/05/2020 n. 144 avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate dipendenti anno 2020 la quale determina il suddetto fondo in euro 52.258,17, al netto delle risorse destinate alle retribuzioni delle posizioni organizzative pari ad euro 9.375, di cui euro 31.826,38 parte stabile di cui soggetta al limite euro 31.294,71 (valore 2016) ed euro 20.431,79 parte variabile di cui soggetta al limite euro 4.563,92 che rispetta il limite 2016;

Visto:

- il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 40 bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 all'art. 23 comma 2 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; che dalla stessa data è abrogato l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale intervenuta tra gli anni 2015 e successivi;
- il disposto degli art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 che regolano le modalità di determinazione del fondo per le risorse decentrate e l'art. 67 del CCNL 21/05/2018;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Dato atto che l'Ente

- si è dotato per l'anno 2020 del piano delle performance di cui all'art. 10 del d. lgs. 150/2009 con delibera di giunta n. 48 del 06/08/2020;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- per l'anno 2019 ha assicurato la riduzione della spesa per il personale assicurando il contenimento con riferimento al valore dell'anno 2008;
- il bilancio di previsione anno 2020/2022 è esecutivo in termini di legge;
- per l'anno 2020 ha assicurato, nella programmazione della spesa del personale e nei relativi stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, la riduzione della spesa per il personale assicurando il contenimento con riferimento al valore dell'anno 2008 per la spesa del personale;
- il bilancio di previsione 2020/2022 e le sue variazioni fino a data odierna assicurano il rispetto del pareggio di bilancio e degli equilibri di gestione, nonché il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore dell'anno 2008;
- le risorse finanziarie del fondo trovano copertura finanziaria, come da determina, nel bilancio di previsione 2020/2022 e sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune e con i vincoli di bilancio;

attesta

la compatibilità del fondo così determinato con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Tortoli, 19/09/2020

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.  Dott. 

